



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA n. 103/15/CIR**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  
I.T.S. JERUSEL GIDIO / BT ITALIA S.P.A.  
(GU14 n. 1102/15)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 10 settembre 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” (di seguito *Regolamento*) come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza della sig.ra Cerise, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della società I.T.S. Jerusel Gidio, del 17 luglio 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **1. La posizione dell'istante**

La sig.ra Cerise, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della società I.T.S. Jerusel Gidio, titolare del contratto identificato con il codice cliente n. 00372660, contesta la fatturazione indebita, emessa dalla società BT Italia S.p.A. a decorrere dal mese di ottobre 2009.

In particolare, l'istante ha rappresentato che, a seguito della richiesta di disdetta contrattuale, anticipata a mezzo fax ed inviata dall'istante in data 25 settembre 2009 con raccomandata A.R. n. 05005235918 - 5, la società BT Italia S.p.A., noncurante dei numerosi reclami, perseverava nell'addebito fino al 13 luglio 2012 di importi non dovuti, a fronte di un servizio non più usufruito, in quanto disdettato.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- i. la regolarizzazione della posizione amministrativa - contabile mediante il rimborso di tutti gli importi fatturati a decorrere dalla fattura n. 770148 del 22 ottobre 2009;
- ii. il rimborso delle spese procedurali.

## **2. La posizione dell'operatore**

La società BT Italia S.p.A. non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva nel termine previsto dall'articolo 16, comma 2, del *Regolamento* a supporto della propria posizione.

## **3. Motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere accolte per le motivazioni che seguono.

La richiesta dell'istante di cui al punto *i*), di rimborso degli importi fatturati a decorrere dal mese di ottobre 2009 fino al mese di luglio 2012, deve ritenersi accoglibile, atteso che, a fronte della contestazione sollevata dall'utente in ordine agli importi prelevati indebitamente, la società BT Italia S.p.A. avrebbe dovuto provare la regolare e continua fornitura dei servizi, fornendo, al riguardo, la documentazione di dettaglio dei consumi inerenti al contratto di fornitura dei servizi di comunicazioni elettroniche, identificato con il codice cliente n. 00372660.

Per quanto sopra esposto, la fatturazione di tutti gli importi inerenti al contratto *de quo*, a decorrere dal mese di ottobre 2009, è da considerarsi indebita. Al riguardo, in assenza di prova contraria ed in particolare dell'informativa prevista dall'articolo 3, della delibera n. 126/07/CONS, sussiste una responsabilità della società BT Italia S.p.A.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

in ordine alla fatturazione indebita, che legittima il diritto dell'istante alla ripetizione delle somme percepite *sine titulo* ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile; *ergo*, la richiesta di ripetizione dei relativi importi di cui al punto *i*), può ritenersi accoglibile.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento, l'importo di euro 100,00 (cento/00), considerato che la stessa ha presentato istanza di conciliazione presso il CORECOM e non ha presenziato personalmente innanzi all'Autorità;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA** **Articolo 1**

1. L'Autorità accoglie l'istanza della sig.ra Cerise, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della società I.T.S. Jerusel Gidio, nei confronti della società BT Italia S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società BT Italia S.p.A. è tenuta a provvedere alla regolarizzazione della posizione amministrativa - contabile inerente al contratto identificato con il codice cliente n. 00372660, mediante il rimborso degli importi indebitamente prelevati a decorrere dalla fattura n. 770148 del 22 ottobre 2009, con maggiorazione degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

3. La società BT Italia S.p.A. è, altresì, tenuta a pagare in favore dell'istante l'importo di euro 100,00 (cento/00) per le spese di procedura.

4. La società BT Italia S.p.A. è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

5. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

6. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 10 settembre 2015

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*  
Antonio Perrucci